



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 27 febbraio 2020

IVA: Corrispettivi telematici spiegati dall'agenzia

La circolare 3/2020 dell'AE ci ricorda le sanzioni.

L'AE ricorda che il **guasto del registratore telematico non giustifica la mancata trasmissione dei corrispettivi**, in tale eventualità il commerciante rimette mano sostanzialmente al vecchio **registro per mancato funzionamento**, tenibile anche informaticamente e ricorrerà attraverso la procedura web di emergenza nel portale **Fatture e Corrispettivi** modificando lo stato di servizio del registratore telematico e l'invio sarà classificato come **trasmissione per dispositivo fuori servizio**.

Tale casistica differisce dalla mancata connettività telematica del misuratore per assenza direte internet. In questo caso il registratore fa il suo dovere ed occorrerà estrarre il file predisposto e inviarlo tramite il servizio web che classificherà l'invio come **trasmissione mediante upload**.

Pertanto, in ogni caso l'assenza di trasmissione comporterà le inevitabili sanzioni (*art. 6 comma 3 e 12 comma 2 D.Lgs. 471/97*).

**RICORDA
ART. 6
COMMA 3
D.LGS.
471/97:**

Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso **pari al cento per cento dell'imposta** corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, **la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**.

E, in aggiunta:

**RICORDA
ANCORA
ART. 12
COMMA 2
D.LGS.
471/97:**

Qualora siano state contestate ... nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie ... **è disposta la sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. ... il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

In questo caso l'AE ricorda che occorre far riferimento anche alle precedenti sanzioni eventualmente irrogate.

Infine, l'AE sottolinea che qualora il soggetto adempia con ritardo alla trasmissione dei corrispettivi, è possibile avvalersi del cosiddetto **ravvedimento operoso**.

